

Camera Penale Circondariale di Isernia



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Campobasso
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
Al Sig. Presidente del Tribunale di Isernia
Al Sig. Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Isernia
All'Ufficio del Giudice di Pace di Isernia
Al Sig. Presidente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia
Ai Sig.ri Avvocati Camera Penale Circondariale di Isernia

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024.

La Camera Penale Circondariale di Isernia in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 18 giugno 2024

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 giorni e si terrà dal 10 al 12 luglio 2024;
- la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 18 giugno 2024, allegata,
- è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Isernia, 5 marzo 2024

Il Presidente

Avv. Francesco La Cava